Norme&TributiPlus
Il Sole 24 Ore
NT+ DIRITTO

APPROFONDIMENTO ▪ 6 FEBBRAIO 2026

Quando i bonus provvigionali diventano imponibili?

Principio di competenza e anticipi condizionati alla prova della Cassazione

di Giancarlo Marzo e Jennifer Fuccella

VENTIQUATTRORE AVVOCATO TRIBUTI

LA QUESTIONE

Nell'ambito di un piano di incentivazione legato a obiettivi annuali di performance, gli anticipi provvigionali (bonus) corrisposti prima del raggiungimento del risultato prefissato devono essere dichiarati e tassati subito, oppure la loro imposizione fiscale va differita all'effettiva maturazione del diritto (cioè, al verificarsi della condizione contrattuale a fine periodo)? In altri termini, il principio di competenza consente all'Amministrazione finanziaria di tassare immediatamente i bonus erogati in via anticipata, o prevale la tutela della certezza giuridica del reddito percepito dal contribuente?

RIFERIMENTI NORMATIVI

Riferimento normativi:
Dpr 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir) - Norme generali sui componenti del reddito d'impresa: art. 109, commi 1 e 2
Dpr 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir) - Periodo d'imposta: art. 7
Cod. civ. - Principi di redazione del bilancio: art. 2423-bis, comma 1, nn. 1 e 3
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) - Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali: art. 12, comma 2
Cassazione civ., Sez. V, Ord., 7 gennaio 2026, n. 371

Anticipi provvigionali e bonus: la distinzione tra remunerazione ordinaria e incentivi condizionati

La vicenda esaminata dalla Cassazione si colloca in un ambito ormai strutturale nel settore finanziario e bancario: i piani incentivanti a medio-lungo termine, fondati su bonus legati non alla singola operazione, ma ai risultati complessivi di raccolta e fidelizzazione della clientela. In tali schemi, le provvigioni ordinarie remunerano l'attività di intermediazione puntuale, mentre le provvigioni integrative o bonus rappresentano compensi straordinari, subordinati al raggiungimento di obiettivi verificabili solo al termine di un periodo di riferimento predeterminato.

La peculiarità di questi piani risiede nel fatto che, per esigenze finanziarie e motivazionali, gli intermediari erogano anticipi infrannuali sul bonus finale, mantenendo però fermo il principio secondo cui il diritto definitivo sorge solo all'esito della verifica conclusiva. È proprio su questa distinzione - tra incasso anticipato e maturazione del diritto - che si è innestato il contenzioso.

© Il Sole 24 Ore S.p.A. · Riproduzione riservata

Criterio di competenza e anticipi provvigionali

Nel sistema tributario italiano vige il principio di competenza: i ricavi vanno imputati all'esercizio in cui maturano, indipendentemente dall'incasso materiale. In base all'art. 109 del TUIR, concorrono alla formazione del reddito solo i proventi di cui, entro la fine dell'esercizio, sia certa l'esistenza del diritto e oggettivamente determinabile l'ammontare. Di norma, quindi, le provvigioni sono dichiarate nel periodo d'imposta in cui sono maturate e divenute esigibili, non in quello in cui vengono semplicemente incassate o fatturate.

Gli anticipi provvigionali (bonus, incentivi o integrazioni) pongono però un problema di competenza particolare. Si tratta di somme corrisposte in via anticipata al raggiungimento parziale di determinati obiettivi, ma soggette a condizione sospensiva: il diritto del percettore si consolida solo se gli obiettivi prefissati risultano effettivamente raggiunti al termine di un certo periodo (ad esempio 12 mesi). Nel caso in esame, riguardante una consulente finanziaria, il contratto prevedeva che i bonus anticipati nel 2015 fossero ricalcolati a fine 12 mesi e che eventuali importi eccedenti fossero restituiti alla banca in caso di mancato raggiungimento dei target. Questo significa che tali provvigioni integrative, seppur erogate nell'esercizio 2015, non erano definitivamente maturate in quell'anno, dipendendo da una performance su base annuale ancora da completare. La questione era se detti importi dovessero comunque essere tassati nel 2015 (anno dell'erogazione) oppure solo nell'anno successivo, una volta avverata la condizione e divenuti certi i ricavi.

Anticipi provvigionali con condizione sospensiva: maturazione del diritto

Gli anticipi provvigionali erogati nell'ambito di un piano bonus annuale rappresentano somme corrisposte in via provvisoria al lavoratore autonomo o agente, prima che questo abbia realmente maturato il diritto a trattenerle. Tipicamente, il piano provvigionale integrativo prevede verifiche periodiche (ad esempio, trimestrali o quadrimestrali) in cui la società corrisponde acconti sul bonus, da conguagliare a fine anno sulla base dei risultati effettivamente conseguiti in un periodo di riferimento (ad es. 12 mesi). Tali erogazioni anticipate sono normalmente subordinate a una condizione sospensiva: solo al raggiungimento dell'obiettivo annuale prefissato il compenso integrativo diviene definitivamente spettante; in caso contrario, il beneficiario può dover restituire (in tutto o in parte) le somme ricevute in eccesso.

Dal punto di vista fiscale, la presenza di una condizione sospensiva incide direttamente sulla competenza temporale del reddito. Fino a che la condizione non si verifica, manca quella certezza giuridica e definitività del diritto necessaria per attribuire il ricavo a un dato esercizio. Inoltre, quando la prestazione lavorativa a cui il bonus si riferisce si svolge su un arco temporale che comprende più periodi d'imposta (nel caso in esame, dodici mesi a cavallo di due anni), risulta impossibile determinare oggettivamente quale parte del compenso incentivante sia maturata prima del termine del periodo di riferimento. Nel caso concreto, ogni acconto quadrimestrale non corrispondeva a una porzione di provvigione definitivamente acquisita dall'agente, ma costituiva solo un'anticipazione da regolare a consuntivo. La liquidazione definitiva avveniva solo al termine dei 12 mesi, potendo il consulente risultare a credito (ulteriori somme a suo favore) oppure a debito (obbligo di restituzione di parte dei bonus anticipati) verso la società. Ne consegue che il periodo di competenza fiscale di tali ricavi non coincide con l'anno in cui sono stati materialmente erogati gli anticipi, bensì con quello in cui il diritto diviene certo e quantificabile, vale a dire l'anno in cui si completa il periodo di misurazione dei risultati.

© Il Sole 24 Ore S.p.A. · Riproduzione riservata

A nulla rileva, in questo contesto, che la conferma del diritto al bonus sia intervenuta poco dopo la chiusura dell'esercizio (ad esempio, entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno di percezione degli acconti). Come affermato dalla Cassazione, una circostanza del genere è irrilevante ai fini della competenza: ciò che conta è quando il reddito si può considerare giuridicamente maturato, non il momento in cui se ne ha evidenza contabile o la data entro cui si presenta la dichiarazione. Nel nostro caso, fino al 31 dicembre dell'anno di erogazione degli anticipi il diritto ai bonus era ancora condizionato e privo di determinazione definitiva; di conseguenza, il relativo reddito andrà imputato all'anno successivo, quando si sono verificati gli eventi risolutivi (verifica annuale e calcolo finale del bonus).

La pronuncia della Cassazione n. 371/2026: effetto demolitorio e principio di diritto

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 371 depositata il 7 gennaio 2026, ha affrontato proprio la questione della tassazione degli anticipi provvigionali in un caso riguardante una consulente finanziaria.

Nel caso esaminato, l'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento IRPEF per il 2015, includendo nel reddito imponibile circa 447 mila euro di bonus provvigionali che la contribuente aveva ricevuto in corso d'anno in base a un piano incentivi concordato con una banca. Tali bonus, legati a obiettivi di raccolta annuale, erano stati pagati anticipatamente con clausola di restituzione in caso di mancato raggiungimento dei target prefissati. In primo grado la (già) Commissione Tributaria Provinciale (CTP) aveva dato ragione alla contribuente, escludendo la imponibilità di detti importi per l'anno 2015 in quanto condizionati sospensivamente al risultato di fine periodo. La (già) Commissione Tributaria Regionale (CTR) di secondo grado, invece, aveva ribaltato la decisione: pur riconoscendo che i bonus erano stati formalmente erogati a titolo di anticipazione, il giudice d'appello li aveva ritenuti tassabili nel 2015 applicando il principio di competenza in modo peculiare.

In particolare, secondo i Giudici del gravame la "certezza" del diritto al bonus era sopraggiunta entro la data ultima per presentare la dichiarazione dei redditi 2015, e ciò sarebbe bastato per considerare le provvigioni di competenza di quell'anno (malgrado gli obiettivi fossero stati verificati solo a inizio 2016).

La contribuente ha proposto ricorso in Cassazione, denunciando la violazione delle norme sul corretto criterio temporale di imputazione dei redditi (art. 109 TUIR e principi contabili di cui all'art. 2423-bis cod. civ.). I Giudici di legittimità, con la pronuncia in esame, hanno accolto questo motivo di ricorso, censurando la tesi della CTR.

Richiamando i principi sopra esposti, la Suprema Corte ha sancito che non è conforme a legge tassare un compenso variabile in un periodo d'imposta anteriore rispetto a quello in cui il diritto diviene definitivo e il relativo importo viene determinato. Di conseguenza, l'ordinanza n. 371/2026 ha cassato la sentenza di secondo grado (annullandola) e rinviato la causa ad altra sezione della CTR competente, affermando il seguente principio di diritto vincolante: gli anticipi provvigionali erogati in corso d'anno, subordinati a condizione sospensiva, non potevano essere assoggettati a tassazione nell'anno di percezione. In base a tale dictum, nessuna delle somme ricevute dalla contribuente nel 2015 a titolo di bonus è risultata imponibile per quell'anno.

© Il Sole 24 Ore S.p.A. · Riproduzione riservata

La decisione dei Giudici di legittimità ha quindi avuto un effetto demolitorio rispetto al precedente esito di merito: il giudice di merito dovrà riesaminare attenendosi al principio affermato.

Effetti sulle dichiarazioni fiscali

Un aspetto cruciale chiarito dalla Corte di cassazione riguarda la tempistica di imputazione di questi compensi rispetto alle dichiarazioni dei redditi.

La (già) Commissione Tributaria Regionale, in secondo grado, aveva ritenuto tassabili i bonus 2015 perché la "certezza" del diritto sarebbe intervenuta entro i termini di presentazione della dichiarazione 2016 relativa a quell'anno.

La Corte Suprema ha invece giudicato irrilevante che la condizione si sia avverata prima della scadenza dichiarativa del 2015: ciò che conta è l'anno solare in cui maturano i presupposti del reddito. Ogni periodo d'imposta costituisce un'obbligazione autonoma e distinta, ai sensi dell'art. 7 TUIR. Ne consegue che il bonus andava imputato all'anno 2016, ovvero all'esercizio in cui si è completato il periodo annuale di prova ed è stata verificata la condizione contrattuale, anziché all'anno 2015. In sostanza, il fatto che a inizio 2016 si conoscessero gli esiti non permette di retro-imputare il ricavo all'anno precedente, dato che a fine 2015 il diritto non era ancora sorto in via definitiva. Questo principio evita indebite modifiche "a posteriori" delle dichiarazioni fiscali e conferma che ciascun esercizio va valutato per sé, secondo le risultanze esistenti al 31 dicembre di quell'anno.

Sotto questo profilo, la decisione incide direttamente sui modelli retributivi fondati su bonus, incentivi e provvigioni condizionate, tipici di settori nei quali la remunerazione è ancorata a obiettivi di performance misurabili su orizzonti temporali medio-lunghi. In tali fattispecie, l'erogazione di acconti o anticipi non legittima, di per sé, la tassazione nell'esercizio di pagamento, ove il diritto al compenso resti subordinato a verifiche finali e a possibili meccanismi di conguaglio o restituzione.

Ne deriva che i compensi variabili assoggettati a condizioni sospensive dovranno concorrere alla formazione del reddito nell'esercizio in cui il diritto diviene definitivo, con esclusione di ogni rilevanza fiscale degli anticipi erogati in precedenza. L'impostazione accolta dalla Cassazione impedisce così che l'imposizione colpisca componenti reddituali ancora incerti, destinati, in ipotesi, a essere restituiti al soggetto erogante.

Sul piano contenzioso, l'ordinanza costituisce un precedente di riferimento nei confronti di accertamenti che tendano ad anticipare la tassazione dei bonus sulla base di criteri meramente finanziari o dichiarativi. Il principio affermato, ancorato agli artt. 7 e 109 del TUIR, presenta inoltre una portata generale: pur muovendo da una fattispecie riguardante una persona fisica assoggettata a IRPEF, esso risulta applicabile a tutti i soggetti che determinano il reddito secondo il criterio della competenza, incluse le imprese e le società soggette a IRES.

In definitiva, la decisione ribadisce un punto fermo del sistema: l'imposizione non può precedere la maturazione giuridica del reddito, dovendo l'Amministrazione finanziaria attenersi al momento in cui il diritto al compenso si consolida in modo definitivo.

© Il Sole 24 Ore S.p.A. · Riproduzione riservata

LA PRATICA

Il caso concreto

La massima

Gli anticipi su bonus provvigionali condizionati non concorrono a formare il reddito imponibile finché la condizione cui sono subordinati non si realizza e il diritto al compenso diviene certo e oggettivamente determinabile, in conformità al principio di competenza temporale previsto dal TUIR. In materia di imposte sui redditi d'impresa, ciò significa che compensi o ricavi "incerti" perché legati a un evento futuro vanno imputati al periodo d'imposta in cui tali eventi si verificano, indipendentemente dalla data di erogazione finanziaria delle somme.

Il quadro giuridico e normativo

La decisione della Corte di cassazione si inserisce nel solco del principio di competenza fiscale, che rappresenta uno dei cardini del sistema di determinazione del reddito d'impresa e trova fondamento tanto nella normativa tributaria quanto nei criteri civilistici di redazione del bilancio. Il punto di partenza è l'art. 7 del TUIR, che sancisce l'autonomia del periodo d'imposta, stabilendo che l'imposta sui redditi è dovuta per anni solari e che ciascun esercizio costituisce un'obbligazione tributaria autonoma. Ne deriva che ricavi e costi devono essere imputati all'anno cui economicamente e giuridicamente si riferiscono, senza possibilità di slittamenti discrezionali in funzione di eventi successivi o di esigenze dichiarative.

In questo quadro si colloca l'art. 109 del TUIR, norma centrale in materia di imputazione temporale dei componenti reddituali. La disposizione stabilisce che i ricavi e gli altri componenti positivi concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza, precisando, per le prestazioni di servizi, che il corrispettivo si considera conseguito alla data di ultimazione della prestazione. La stessa norma introduce tuttavia un correttivo decisivo, chiarendo che i componenti di reddito di cui non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono alla formazione del reddito solo nell'esercizio in cui tali condizioni si verificano. Il principio di competenza, dunque, non opera in modo automatico, ma è rafforzato dal requisito della certezza giuridica del diritto e della determinabilità del quantum: fino a quando tali presupposti non risultano integrati, l'imposizione deve essere differita.

Questa impostazione trova un puntuale riscontro nei principi civilistici di bilancio. L'art. 2423-bis del codice civile impone che la valutazione delle voci sia effettuata secondo competenza economica, indipendentemente dalla data di incasso o pagamento, ma, al contempo, sancisce il principio di prudenza, ammettendo la rilevazione in bilancio dei soli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio. Dal combinato disposto di tali criteri emerge un dato chiaro: non possono essere considerati definitivi, né sul piano civilistico né su quello fiscale, i proventi che alla fine dell'esercizio risultino ancora aleatori, condizionati o suscettibili di restituzione.

Il caso di specie

Il piano provvigionale integrativo

La vicenda trae origine dal particolare accordo provvigionale stipulato tra una consulente finanziaria (agente) e un istituto bancario (preponente).

Oltre alle ordinarie provvigioni sulle operazioni concluse, il contratto - sottoscritto il 25 febbraio 2015 - prevedeva dei bonus provvigionali integrativi legati al raggiungimento di specifici obiettivi di raccolta fondi su un arco temporale di 12 mesi. Tali bonus venivano corrisposti periodicamente in anticipo (nel caso concreto, liquidazioni quadrimestrali), ma erano soggetti a una clausola sospensiva:

© Il Sole 24 Ore S.p.A. · Riproduzione riservata

diventavano definitivamente spettanti solo se, al termine del periodo annuale, la consulente avesse effettivamente raggiunto gli obiettivi prefissati. In caso contrario, la banca avrebbe avuto diritto di recuperare (richiedere la restituzione di) quanto anticipato.

In aggiunta, il contratto conteneva una "clausola di stabilità" che subordinava il riconoscimento finale anche alla permanenza del rapporto di agenzia per un certo periodo (48 mesi), e prevedeva garanzie a carico dell'agente per l'eventuale restituzione delle somme percepite a titolo di anticipo provvigionale integrativo. Questo meccanismo di bonus "claw-back" implicava dunque che gli importi erogati nel 2015 erano provvisori e privi del carattere di definitività fino alla verifica finale del 2016, potendo addirittura generare un debito dell'agente verso la banca (nell'ipotesi di obiettivi mancati e necessità di restituzione).

L'accertamento fiscale

Nel 2021, l'Agenzia delle Entrate ha notificato alla consulente finanziaria un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2015, contestando il mancato assoggettamento a tassazione dei bonus provvigionali percepiti in tale anno. In particolare, l'Ufficio ha ripreso a tassazione gli importi versati nel 2015 a titolo di anticipi su provvigioni integrative (per complessivi € 447.542,50), ritenendoli parte del reddito imponibile di quell'anno. L'accertamento comprendeva anche altre riprese minori (come la ripresa di costi dedotti per autovetture, spese di rappresentanza e omaggi, considerati non inerenti), ma la questione centrale riguardava la corretta imputazione temporale dei bonus provvigionali anticipati.

La contribuente impugnava l'atto impositivo, sostenendo che tali somme non avrebbero dovuto essere dichiarate nel 2015 in quanto non ancora definitivamente acquisite (trattandosi di compensi condizionati la cui maturazione sarebbe dovuta avvenire - se del caso - solo nel 2016). Dopo un primo grado favorevole, la controversia giungeva in secondo grado dinanzi alla (già) Commissione Tributaria Regionale, dove l'orientamento si è ribaltato a favore dell'Amministrazione finanziaria.

Le sentenze di merito

In primo grado, la (già) Commissione Tributaria Provinciale aveva dato ragione alla contribuente. Il giudice di prime cure ha rilevato che gli anticipi in questione non potevano concorrere a formare il reddito 2015, poiché il diritto ai bonus era sospensivamente condizionato al raggiungimento degli obiettivi annuali, evento verificabile solo alla scadenza dei dodici mesi previsti dal piano. Di conseguenza, alla chiusura dell'esercizio 2015 il requisito della "certezza" del compenso non era ancora soddisfatto. La CTP ha osservato che le verifiche quadrimestrali effettuate dalla banca avevano un valore meramente interno e provvisorio, senza effetti sulla maturazione definitiva del diritto al bonus, la quale sarebbe dipesa esclusivamente dall'esito dell'intero periodo annuale. Pertanto, in applicazione del principio di competenza, i bonus avrebbero eventualmente dovuto essere tassati nell'anno di effettiva maturazione (ossia il 2016) e non nel 2015.

In secondo grado, la (già) Commissione Tributaria Regionale della Campania ha, invece, ribaltato il verdetto, accogliendo l'appello dell'Agenzia delle Entrate. Pur confermando l'applicabilità generale del criterio della competenza, il giudice di appello ha ritenuto decisivo il fatto che la certezza dell'acquisizione di quei compensi fosse stata verificata entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi 2015 (dichiarazione presentata nel 2016). In altre parole, secondo la (già) CTR, poiché prima della scadenza per dichiarare i redditi 2015 la condizione sospensiva si era effettivamente avverata (la consulente aveva raggiunto i target e trattenuto i bonus), tali provvigioni dovevano considerarsi di competenza del 2015 e andavano dichiarate in quell'anno. Questa interpretazione sostanzialmente attribuiva rilievo agli eventi successivi alla chiusura dell'esercizio, purché intervenuti entro la scadenza dichiarativa, come criterio per attribuire retroattivamente il componente reddituale all'esercizio precedente. La contribuente, rimasta soccombente in appello, ha quindi proposto ricorso per Cassazione avverso la decisione.

© Il Sole 24 Ore S.p.A. · Riproduzione riservata

La decisione della Corte di cassazione

La Corte di cassazione, con ordinanza n. 371/2026 depositata il 7 gennaio 2026, ha accolto il ricorso della contribuente, cassando la sentenza di secondo grado. La Suprema Corte ha enunciato un principio di diritto chiaro, ribadendo la corretta portata del principio di competenza temporale in casi di questo genere. In particolare, i Giudici di legittimità hanno affermato che, ai sensi dell'art. 109 TUIR, i ricavi concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui l'esistenza del credito è certa e il suo ammontare è oggettivamente determinabile.

Nel caso specifico, gli anticipi provvigionali liquidati nel corso del 2015 non possedevano il carattere della "certezza" richiesto dalla norma. Essi erano infatti legati a una performance annuale non ancora compiuta e subordinati a condizione sospensiva, con la concreta possibilità di una restituzione totale o parziale alla banca. Di conseguenza tali somme non costituivano reddito definitivamente acquisito nel 2015. Solo al termine dei dodici mesi di durata del piano (nel 2016) si sarebbe potuto stabilire con certezza l'importo spettante all'agente – importo che, a quel punto, sarebbe divenuto imponibile.

La Cassazione ha quindi smentito la tesi della (già) CTR secondo cui la maturazione del diritto entro la data di presentazione della dichiarazione 2015 potesse retroagire all'anno precedente. Ha chiarito che è irrilevante il fatto che la condizione si sia avverata a inizio 2016 (prima della scadenza dichiarativa), giacché il principio di competenza si basa sull'anno solare in cui maturano i presupposti del reddito, non sulle scadenze dichiarative. L'imposta è dovuta per anni solari distinti (art. 7 TUIR) e ogni periodo d'imposta costituisce un'obbligazione autonoma; pertanto, ciascun componente positivo va imputato all'anno in cui si realizza la condizione che lo rende certo, senza eccezioni legate a termini di dichiarazione. Nel caso in esame, ciò significa che il reddito andava attribuito al 2016, ossia all'anno in cui si è concluso il periodo di 12 mesi e la condizione sospensiva si è pienamente verificata (obiettivi raggiunti e bonus consolidati).

I Giudici di legittimità hanno motivato la loro decisione richiamando espressamente la lettera e la ratio delle norme fiscali pertinenti. Hanno sottolineato che per i ricavi derivanti da prestazioni di servizi l'esercizio di competenza coincide con il momento di ultimazione della prestazione. Nel caso di specie, la prestazione che dava diritto al bonus era rappresentata dall'attività di consulenza finanziaria protratta sull'intero arco dell'anno contrattuale; prima della fine di tale periodo, la quota di provvigione integrativa maturata non era quantificabile con certezza. La liquidazione definitiva (che poteva risultare a credito o a debito per la consulente) avveniva infatti solo al termine dei 12 mesi. Gli anticipi quadrimestrali ricevuti nel corso d'anno non costituivano parti di provvigione definitivamente acquisite, bensì meri acconti su un risultato futuro e incerto. Ne discende che tassare tali somme nell'anno di erogazione (2015) avrebbe significato violare il principio di competenza, andando a colpire un reddito non ancora concretamente realizzato.

In definitiva, la Cassazione ha stabilito che gli "anticipi sui bonus" non erano reddito imponibile finché il bonus non fosse effettivamente maturato. Questo principio - formulato in modo autorevole - pone fine a una querelle interpretativa che aveva generato incertezza per molti professionisti del settore. La decisione ha comportato il rinvio della causa alla CTR perché si conformi ai principi enunciati, annullando la ripresa a tassazione dei bonus nel 2015.

Conclusioni

L'ordinanza della Cassazione in commento rappresenta un importante chiarimento in materia di tassazione delle provvigioni e dei compensi variabili. Viene confermato che l'Amministrazione finanziaria non può tassare importi meramente anticipati e ancora condizionati. Solo quando il compenso diviene definitivo - perché la prestazione dell'agente è compiuta e la relativa provvigione non più soggetta a revoca o incertezza - esso configura reddito imponibile. Tale approccio garantisce rispetto del principio di capacità contributiva e evita distorsioni: diversamente, il contribuente si vedrebbe costretto a pagare imposte su somme che potrebbe dover restituire.

© Il Sole 24 Ore S.p.A. · Riproduzione riservata

La pronuncia si allinea perfettamente ai principi civilistici di prudenza e competenza nella rilevazione dei proventi, rafforzando la simmetria tra regole di bilancio e regole fiscali. Inoltre, risolve una divergenza interpretativa che aveva portato, negli anni scorsi, a contestate iniziative accertative verso migliaia di consulenti finanziari e altri agenti con sistemi di remunerazione analoghi. L'ANASF (Associazione Nazionale Consulenti Finanziari) ha accolto con favore la decisione, sottolineando come essa riconosca un principio di buon senso, fondamentale per la serenità operativa dei consulenti: il reddito si tassa quando esiste davvero, non quando è solo anticipato. In sostanza, la Corte Suprema ha consolidato un orientamento garantista, ribadendo che nel nostro ordinamento la tassazione segue la sostanza economica e giuridica delle operazioni, non la mera cronologia delle movimentazioni finanziarie.

LA SELEZIONE GIURISPRUDENZIALE

Le Massime

Cassazione civ., Sez. V, 15 ottobre 2013, n. 23321

In materia di reddito d'impresa, ai fini dell'imputazione temporale dei componenti negativi, l'art. 109, comma 2, TUIR richiede che i costi presentino i requisiti della certezza giuridica e dell'oggettiva determinabilità. Ne consegue che le provvigioni contrattualmente subordinate al buon fine della prestazione non sono deducibili nell'esercizio di competenza qualora, alla chiusura dello stesso, non sia ancora certa la loro debenza né determinabile il relativo ammontare, requisiti che si perfezionano solo al momento dell'effettiva ultimazione della prestazione cui il compenso è condizionato.

Cassazione civ., Sez. V, 23 settembre 2021, n. 25805

Ai fini dell'individuazione del periodo di competenza delle provvigioni attive spettanti all'agente, che costituiscono reddito d'impresa ai sensi dell'art. 55 TUIR, rileva il momento in cui, per effetto dell'attività dell'agente, si perfeziona il contratto tra il proponente e il terzo, e non quello della mera esigibilità del compenso. Qualora le provvigioni siano percepite sulla base di una transazione conclusa successivamente alla cessazione dell'attività d'impresa, l'assoggettamento a tassazione separata non può fondarsi sul solo dato cronologico, occorrendo verificare se la transazione abbia effettivo carattere novativo rispetto al rapporto originario.

Cassazione civ., Sez. V, 19 maggio 2022, n. 16106

In materia di determinazione del reddito d'impresa, il preponente può dedurre fiscalmente il costo delle provvigioni passive nel periodo d'imposta in cui i ricavi procurati dall'agente concorrono a formare il reddito del medesimo preponente, sempre che in tale esercizio siano rispettati i requisiti di certezza e oggettiva determinabilità di cui all'art. 109, comma 1, Tuir.

Fonte. Pubblicato su NT+ Diritto – Il Sole 24 Ore, rubrica Ventiquattrore Avvocato (Approfondimento), 6 febbraio 2026.
https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/quando-bonus-provvigionali-diventano-imponibili-AIlP6dHB
Estratto a uso di documentazione professionale dell'autrice. © Il Sole 24 Ore S.p.A. – Riproduzione riservata.